



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **21:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Presidente	Presente
BARALDI SOLANGE	Consigliere	Presente
FERRARI LUCIANO	Consigliere	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
FERRARI LORELLA	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO	Consigliere	Presente
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Assente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
FERRARI MARIO	Consigliere	Presente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
STRUMIA ELISABETTA	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente
CORRADO GIOVANNI	Consigliere	Presente

Presenti N. **16**

Assenti N. **1**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Maione Antonio.

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig.ra Curti Jessica.

Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono ora n. 13, dato atto che, ad inizio trattazione del punto 2, è entrato il consigliere comunale Maione Antonio, mentre, ad inizio trattazione del punto n. 3, i consiglieri comunali del Gruppo Consiliare "PD"- Balestrazzi Matteo, Debbi Paolo, Ruini Cecilia e Strumia Elisabetta- hanno dichiarato di non voler prendere parte alla discussione e alla votazione di quel punto e dei successivi all'ordine del giorno sino alla discussione della proposta di delibera n. 433/2022 (punto n. 13), abbandonando i rispettivi banchi da consigliere.

Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Farina Laura, Benassi Daniele e Roncarati Alessia.

L'integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall'art. 67 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell'8/2/2010, n. 40 del 27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone che "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

- l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30/12/2021, n. 228 –introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25/02/2022 e modificato dall'art. 43 comma 11 del DL 17/05/2022, n. 50 – prevede che, **a decorrere dal 2022**, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147), **i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.**
- il comma 5-sexiesdecies del D.L. 30/12/2021, n. 228 – anch'esso inserito dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25/02/2022 –dispone che **“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali,** previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, **è prorogato al 31 maggio 2022.”;**

RICHIAMATO il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con propria deliberazione n. 45 del 21 luglio 2014 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 74 del 28 luglio 2015, n. 26 del 30 marzo 2017, n. 4 del 13 febbraio 2018, n. 55 del 30 luglio 2020 e n. 47 del 30.06.2021;

VISTA la Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ed in particolare l'articolo 3 che disciplina la “Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO CHE tale previsione, per trovare applicazione alla procedura di dimostrazione dell'avvio al recupero/riciclo che dovrà essere posta in essere nel 2023 con riferimento all'annualità 2022 deve essere approvata entro il termine di previsione del bilancio;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di aggiornare il suddetto Regolamento TARI per dare attuazione alla disciplina sopra citata;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VALUTATO, pertanto, di introdurre la disciplina ivi prevista;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, in cui vengono indicate le modifiche proposte, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A);

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. "
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESENTATA in Commissione consiliare affari generali, politiche economiche e risorse, la proposta di modifica al suddetto regolamento ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale vigente e ai sensi dell'art. 15, comma 1, dello Statuto vigente;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Settore Servizi al cittadino, favorevole in ordine alla regolarità



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 13 – VOTANTI n. 13 - Astenuti: 0

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 1 (Il Gruppo Consiliare "MoVimento 5 Stelle")

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le modifiche al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)" allegato alla presente deliberazione, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A) e il relativo testo definitivo aggiornato (allegato B);
2. DI DARE ATTO che gli allegati di cui al punto precedente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il 1° gennaio 2022;
4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino la tempestiva pubblicazione ai sensi della normativa vigente;
6. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che viene approvata con il seguente esito:

Presenti: 13 – VOTANTI n. 13 - Astenuti: 0



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Voti favorevoli: 12

Voti contrari: 1 (Il Gruppo Consiliare "MoVimento 5 Stelle")



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA



COMUNE DI CASALGRANDE

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)***

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21.07.2014;
modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 28.07.2015,
n. 16 del 30.03.2017,
n. 4 del 13.02.2018,
n. 55 del 30.07.2020,
n. 47 del 30.06.2021,
n. __ del 31.05.2022.

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 2 bis – Definizione di rifiuto	3
Art. 3 – Soggetto attivo	3
Art. 4 – Soggetti passivi.....	3
Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo.....	4
Art. 6 – Esclusioni dal tributo	6
Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali	7
Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	8
Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni.....	8
Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il	11
conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta	11
Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari	13
Art. 9 – Agevolazioni	14
Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	15
Art. 11 – Categorie di utenza.....	15
Art. 12 – Tariffe del tributo	17
Art. 13 – Riscossione	17
Art. 14 – Dichiarazioni	18
Art. 14 bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	20
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	22
Art. 16 – Rimborsi e compensazione.....	23
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni.....	23
Art. 18 – Dilazione del pagamento	24
Art. 19 – Riscossione coattiva	25
Art. 20 – Accertamento con adesione	25
Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento	25

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Casalgrande è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione, l'occupazione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 2 bis – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni ¹.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

¹ DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio."

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, aree esterne utilizzate come magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari nonché i mercati diversi da quelli ordinari;
 - f) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

- g) le superfici destinate ad attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., che sono comunque produttive di rifiuti urbani (ad esempio, la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari);
- h) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa.

2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 70% della superficie totale.
6. Per i locali destinati esclusivamente alla stagionatura dei formaggi in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato l'80% della superficie totale.
7. Nell'ambito delle utenze non domestiche, le superfici degli esercizi commerciali che vendono prodotti sfusi (es. riso, pasta, detersivi, etc.) trasferiti direttamente nei contenitori dell'acquirente, nella determinazione della superficie assoggettabile viene dedotto l'80% della superficie esattamente dedicata alla vendita di questi prodotti individuata sulla base di apposita planimetria allegata alla dichiarazione (è esclusa da questa previsione la vendita sfusa di prodotti ortofrutticoli).

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali inutilizzati privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici;
- superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a 1,5 metri;
- locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- locali destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;

- i balconi a sbalzo.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale.
2. Qualora, invece, la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;

- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
 4. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta delle frazioni "secco" ed "organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del **25%** della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.

In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, eventualmente risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, a seguito della comunicazione delle giornate programmate di utilizzo. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dovrà essere presentata la dichiarazione da parte del contribuente delle giornate di effettivo utilizzo.

5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La richiesta per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto all'art. 14.

- 5 bis. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che non vengono occupati e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 60% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La riduzione è concessa con richiesta annuale dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il termine previsto all'art. 14.

6. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spesa del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg recuperati} * \text{Vms} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

Dove:

Kg recuperati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
Vms	Valore percentuale massimo sconto previsto a regolamento

7. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
 - agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”;
 - agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi senza ristorante”;
 - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”.

8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

10. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di nuclei familiari che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- composti da una o due persone ambedue di età non inferiore ad anni 65 al 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione,
- con un valore ISEE pari o inferiore a 24.000,00 euro,
- con una superficie imponibile dichiarata superiore a 100 mq per una persona o superiore a 130 mq per due persone.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14 comma 9 del presente Regolamento.

11. Per le aree scoperte operative su area privata adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta

1. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i CDR (Centri Di Raccolta) dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula dello sconto, disciplinato come segue:

- il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
- I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della "premierità", il punteggio attribuito ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di sconto erogati alle utenze sono i seguenti:

TABELLA PUNTI CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA					
Tipologia materiali	unità di misura	descrizione	stima peso Kg	N° punti totale	Valore in € (1 punto =

					0,0030 €)
RAEE 1 linea freddo	num	congelatore/frigorifero piccolo	20	1200	3,60
	num	congelatore/frigorifero grande	40	2400	7,20
RAEE 2 grandi bianchi	num	lavatrice	65	3900	11,70
	num	microonde	10	600	1,80
	num	lavastoviglie	35	2100	6,30
RAEE 3 Tv, monitor	num	monitor pc	7	350	1,05
	num	televisore tubo catodico	20	1000	3,00
	num	televisore schermo piatto	12	600	1,80
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	num	cellulare, caricabatterie, calcolatrice tascabile, spazzolino da denti	0,3	24	0,072
	num	taglia capelli, rasoi, sveglie, apparecchi radio portatili, phon, frullatori, macina caffè	2	160	0,48
	num	personal computer (no schermo), stampante, videocamera, fax domestico	7	560	1,68
RAEE 5 fonti luminose	num	lampadine	0,1	50	0,15
	num	neon corto	0,3	150	0,45
	num	neon lungo	0,5	250	0,75
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36
Accumulatori	num	batterie auto	10	300	0,90
	num	batterie motociclo	5	150	0,45
Ingombranti	num	ingombrante piccolo (5 Kg)	5	150	0,45
	num	ingombrante medio (40 Kg)	40	1200	3,60
	num	ingombrante grande (80 Kg)	80	2400	7,20

- Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
- La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.
- Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta dell'anno successivo.

Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La cessione deve avvenire, a favore di enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b. ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c. rimanenze di attività promozionali;
 - d. prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e. rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f. invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g. invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - h. non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica alla sola quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 10% della parte variabile della tariffa.
5. La determinazione della riduzione nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
6. Il riconoscimento della riduzione di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune (o al soggetto gestore in caso di affidamento in concessione del servizio), a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle Associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dalle Associazioni e/o enti

donatori. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore.

Art. 9 – Agevolazioni

1. È facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

2. Sono esenti dal tributo:

a) locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

b) locali ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie, che abbiano realizzato nel corso dell'anno progetti di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

La presente esenzione verrà concessa a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Scuole della realizzazione dei progetti sulla base di apposita relazione che deve essere presentata, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, da parte delle istituzioni scolastiche stesse entro il 31 marzo (30 giugno per il 2020) dell'anno successivo.

Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, e che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa del tributo per l'anno stesso.

Tale agevolazione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione all'Ufficio competente del Comune di Casalgrande corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

4. La medesima agevolazione, alle stesse condizioni e secondo le modalità di cui al comma precedente, si applica ai circoli regolarmente costituiti aventi le caratteristiche di cui all'art.148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, e successive modifiche, che abbiano presentato una SCIA conforme ed efficace per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli associati, ai sensi degli artt. 2 o 3 del D.P.R. 235/2001. L'agevolazione si applica alla parte di superficie adibita a tali attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Nell'ambito delle utenze non domestiche (Categorie 1 "... associazioni, ..." e 4 "...impianti sportivi"), è applicata una riduzione pari al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale-. L'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno se gli enti in parola risultano essere iscritti almeno al 31 dicembre dell'anno stesso.
6. Nell'ambito delle utenze domestiche, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa alle famiglie numerose con 6 o più componenti. L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dell'anno in cui sussiste tale requisito.
7. Qualora i dati relativi ai requisiti posti a base delle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non siano a disposizione dell'amministrazione in tempo utile per le rate di acconto e saldo, le riduzioni stesse verranno riconosciute a conguaglio con la rata in scadenza il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto e la soglia del 65% della quota variabile.
2. La riduzione del comma 11 dell'art. 8 non può essere applicato contestualmente all'applicazione del comma 4 del medesimo articolo.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;

- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a due.

Alle utenze domestiche di solo garage verrà applicata la tariffa prevista per la sola quota fissa relativa alla categoria di un componente.

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente.

Le posizioni domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art. 8 comma 5 bis sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 – Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione se non previsto diversamente dalla legge. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, sono articolate in base a categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie delle utenze non domestiche, suddivise per omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sono riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
6. In ottemperanza all'articolo 13, comma 15 ter, del DI 201/2011², la liquidazione del tributo per la corrispondente annualità è effettuata con le seguenti modalità:
 - 1° rata, contenente eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno dell'anno in corso, calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno precedente - oltre al tributo provinciale;
 - 2° rata, contenente acconto relativo al periodo luglio-dicembre dell'anno in corso calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno in corso - oltre al tributo provinciale;
 - saldo e conguaglio nella prima rata dell'anno successivo.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o la piattaforma PagoPA o l'apposito bollettino postale che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo ovvero altri strumenti messi a disposizione dal Comune in accordo col gestore.

² comma15-ter dell'art. 13 del DI 201/2011 [...] I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per le utenze non domestiche.
Per l'anno d'imposta 2021 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 30 settembre 2021 per le utenze non domestiche.
3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esclusione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo, sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti,

distinti per codice CER. Nello specifico il soggetto passivo che intende usufruire dell'esclusione di parti di superfici dovrà, a pena di decadenza:

1) presentare, in allegato alla dichiarazione originaria o di variazione, richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali;
- copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;

2) negli anni successivi, fornire annualmente entro il 30 aprile idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali, allegando formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare.

È facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto gestore del tributo, che effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, potrà richiedere ulteriore documentazione che sarà ritenuta utile ai fini della valutazione del diritto alla esclusione dalla tassazione e/o disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

6. ~~L'applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.~~

La riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore, e per conoscenza al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 14bis comma 7 del presente regolamento

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

~~Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del riciclo dei rifiuti (dichiarazione MUD e/o formulari di identificazione, registri di carico e scarico).~~

7. L'agevolazione prevista al comma 9 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

8. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.
9. L'applicazione della riduzione di cui al comma 10 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una richiesta redatta su apposito modello corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.
10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. ~~Le dichiarazioni relative alle richieste di riduzione del tributo di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 8 devono essere presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo.~~

Art. 14 bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al Gestore del Servizio di smaltimento via Pec, utilizzando apposito modello, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022 con possibilità di provvedere entro il 30 settembre 2021 esclusivamente alle eventuali necessarie integrazioni.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo

conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello, da presentare tramite PEC al Comune e al Gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
- ~~7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatta salva diversa indicazione di legge, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.~~
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - secondo il modello, predisposto dal gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con

riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

~~8. L'Ufficio Ambiente del Comune, in collaborazione con il Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.~~

9.8 La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici

pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune (ovvero il concessionario) provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00 salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 – Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.
3. La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.
4. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.
5. In caso di mancato pagamento di tre rate:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. La rateizzazione degli atti di accertamento è disciplinata dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 20 – Accertamento con adesione

1. L'accertamento della TARI può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.

Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2024².



COMUNE DI CASALGRANDE

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)***

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21.07.2014;
modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 28.07.2015,
n. 16 del 30.03.2017,
n. 4 del 13.02.2018,
n. 55 del 30.07.2020,
n. 47 del 30.06.2021,
n. __ del 31.05.2022.

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 2 bis – Definizione di rifiuto	3
Art. 3 – Soggetto attivo	3
Art. 4 – Soggetti passivi.....	3
Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo.....	4
Art. 6 – Esclusioni dal tributo	6
Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali	7
Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	8
Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni.....	8
Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il	11
conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta	11
Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari	13
Art. 9 – Agevolazioni	14
Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	15
Art. 11 – Categorie di utenza.....	15
Art. 12 – Tariffe del tributo	17
Art. 13 – Riscossione	17
Art. 14 – Dichiarazioni	18
Art. 14 bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	20
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	22
Art. 16 – Rimborsi e compensazione.....	22
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni.....	23
Art. 18 – Dilazione del pagamento	24
Art. 19 – Riscossione coattiva	25
Art. 20 – Accertamento con adesione	25
Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento	25

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Casalgrande è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione, l'occupazione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 2 bis – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni ¹.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

¹ DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio."

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, aree esterne utilizzate come magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari nonché i mercati diversi da quelli ordinari;
 - f) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

- g) le superfici destinate ad attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., che sono comunque produttive di rifiuti urbani (ad esempio, la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari);
- h) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa.

2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 70% della superficie totale.
6. Per i locali destinati esclusivamente alla stagionatura dei formaggi in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato l'80% della superficie totale.
7. Nell'ambito delle utenze non domestiche, le superfici degli esercizi commerciali che vendono prodotti sfusi (es. riso, pasta, detersivi, etc.) trasferiti direttamente nei contenitori dell'acquirente, nella determinazione della superficie assoggettabile viene dedotto l'80% della superficie esattamente dedicata alla vendita di questi prodotti individuata sulla base di apposita planimetria allegata alla dichiarazione (è esclusa da questa previsione la vendita sfusa di prodotti ortofrutticoli).

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali inutilizzati privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici;
- superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a 1,5 metri;
- locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- locali destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;

- i balconi a sbalzo.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale.
2. Qualora, invece, la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;

- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
 4. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta delle frazioni "secco" ed "organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del **25%** della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.

In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, eventualmente risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, a seguito della comunicazione delle giornate programmate di utilizzo. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dovrà essere presentata la dichiarazione da parte del contribuente delle giornate di effettivo utilizzo.

5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La richiesta per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto all'art. 14.

- 5 bis. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che non vengono occupati e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 60% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La riduzione è concessa con richiesta annuale dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il termine previsto all'art. 14.

6. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spesa del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg recuperati} * \text{Vms} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

Dove:

Kg recuperati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
Vms	Valore percentuale massimo sconto previsto a regolamento

7. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
 - agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”;
 - agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi senza ristorante”;
 - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”.

8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

10. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di nuclei familiari che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- composti da una o due persone ambedue di età non inferiore ad anni 65 al 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione,
- con un valore ISEE pari o inferiore a 24.000,00 euro,
- con una superficie imponibile dichiarata superiore a 100 mq per una persona o superiore a 130 mq per due persone.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14 comma 9 del presente Regolamento.

11. Per le aree scoperte operative su area privata adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta

1. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i CDR (Centri Di Raccolta) dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula dello sconto, disciplinato come segue:

- il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
- I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della "premierità", il punteggio attribuito ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di sconto erogati alle utenze sono i seguenti:

TABELLA PUNTI CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA					
Tipologia materiali	unità di misura	descrizione	stima peso Kg	N° punti totale	Valore in € (1 punto =

					0,0030 €)
RAEE 1 linea freddo	num	congelatore/frigorifero piccolo	20	1200	3,60
	num	congelatore/frigorifero grande	40	2400	7,20
RAEE 2 grandi bianchi	num	lavatrice	65	3900	11,70
	num	microonde	10	600	1,80
	num	lavastoviglie	35	2100	6,30
RAEE 3 Tv, monitor	num	monitor pc	7	350	1,05
	num	televisore tubo catodico	20	1000	3,00
	num	televisore schermo piatto	12	600	1,80
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	num	cellulare, caricabatterie, calcolatrice tascabile, spazzolino da denti	0,3	24	0,072
	num	taglia capelli, rasoi, sveglie, apparecchi radio portatili, phon, frullatori, macina caffè	2	160	0,48
	num	personal computer (no schermo), stampante, videocamera, fax domestico	7	560	1,68
RAEE 5 fonti luminose	num	lampadine	0,1	50	0,15
	num	neon corto	0,3	150	0,45
	num	neon lungo	0,5	250	0,75
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36
Accumulatori	num	batterie auto	10	300	0,90
	num	batterie motociclo	5	150	0,45
Ingombranti	num	ingombrante piccolo (5 Kg)	5	150	0,45
	num	ingombrante medio (40 Kg)	40	1200	3,60
	num	ingombrante grande (80 Kg)	80	2400	7,20

- Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
- La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.
- Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta dell'anno successivo.

Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La cessione deve avvenire, a favore di enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b. ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c. rimanenze di attività promozionali;
 - d. prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e. rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f. invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g. invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - h. non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica alla sola quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 10% della parte variabile della tariffa.
5. La determinazione della riduzione nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
6. Il riconoscimento della riduzione di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune (o al soggetto gestore in caso di affidamento in concessione del servizio), a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle Associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dalle Associazioni e/o enti

donatori. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore.

Art. 9 – Agevolazioni

1. È facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

2. Sono esenti dal tributo:

a) locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

b) locali ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie, che abbiano realizzato nel corso dell'anno progetti di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

La presente esenzione verrà concessa a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Scuole della realizzazione dei progetti sulla base di apposita relazione che deve essere presentata, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, da parte delle istituzioni scolastiche stesse entro il 31 marzo (30 giugno per il 2020) dell'anno successivo.

Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, e che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa del tributo per l'anno stesso.

Tale agevolazione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione all'Ufficio competente del Comune di Casalgrande corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

4. La medesima agevolazione, alle stesse condizioni e secondo le modalità di cui al comma precedente, si applica ai circoli regolarmente costituiti aventi le caratteristiche di cui all'art.148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, e successive modifiche, che abbiano presentato una SCIA conforme ed efficace per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli associati, ai sensi degli artt. 2 o 3 del D.P.R. 235/2001. L'agevolazione si applica alla parte di superficie adibita a tali attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Nell'ambito delle utenze non domestiche (Categorie 1 "... associazioni, ..." e 4 "...impianti sportivi"), è applicata una riduzione pari al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale-. L'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno se gli enti in parola risultano essere iscritti almeno al 31 dicembre dell'anno stesso.
6. Nell'ambito delle utenze domestiche, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa alle famiglie numerose con 6 o più componenti. L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dell'anno in cui sussiste tale requisito.
7. Qualora i dati relativi ai requisiti posti a base delle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non siano a disposizione dell'amministrazione in tempo utile per le rate di acconto e saldo, le riduzioni stesse verranno riconosciute a conguaglio con la rata in scadenza il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto e la soglia del 65% della quota variabile.
2. La riduzione del comma 11 dell'art. 8 non può essere applicato contestualmente all'applicazione del comma 4 del medesimo articolo.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;

- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a due.

Alle utenze domestiche di solo garage verrà applicata la tariffa prevista per la sola quota fissa relativa alla categoria di un componente.

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente.

Le posizioni domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art. 8 comma 5 bis sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 – Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione se non previsto diversamente dalla legge. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, sono articolate in base a categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie delle utenze non domestiche, suddivise per omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sono riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
6. In ottemperanza all'articolo 13, comma 15 ter, del DI 201/2011², la liquidazione del tributo per la corrispondente annualità è effettuata con le seguenti modalità:
 - 1° rata, contenente eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno dell'anno in corso, calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno precedente - oltre al tributo provinciale;
 - 2° rata, contenente acconto relativo al periodo luglio-dicembre dell'anno in corso calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno in corso - oltre al tributo provinciale;
 - saldo e conguaglio nella prima rata dell'anno successivo.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o la piattaforma PagoPA o l'apposito bollettino postale che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo ovvero altri strumenti messi a disposizione dal Comune in accordo col gestore.

² comma15-ter dell'art. 13 del DI 201/2011 [...] I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per le utenze non domestiche.
Per l'anno d'imposta 2021 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 30 settembre 2021 per le utenze non domestiche.
3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esclusione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo, sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti,

distinti per codice CER. Nello specifico il soggetto passivo che intende usufruire dell'esclusione di parti di superfici dovrà, a pena di decadenza:

1) presentare, in allegato alla dichiarazione originaria o di variazione, richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali;
- copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;

2) negli anni successivi, fornire annualmente entro il 30 aprile idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali, allegando formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare.

È facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto gestore del tributo, che effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, potrà richiedere ulteriore documentazione che sarà ritenuta utile ai fini della valutazione del diritto alla esclusione dalla tassazione e/o disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

6. La riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore, e per conoscenza al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 14bis comma 7 del presente regolamento

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

7. L'agevolazione prevista al comma 9 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
- b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
- c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

8. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

9. L'applicazione della riduzione di cui al comma 10 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una

richiesta redatta su apposito modello corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 14 bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al Gestore del Servizio di smaltimento via Pec, utilizzando apposito modello, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022 con possibilità di provvedere entro il 30 settembre 2021 esclusivamente alle eventuali necessarie integrazioni.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello, da presentare tramite PEC al Comune e al Gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - secondo il modello, predisposto dal gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore

provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune (ovvero il concessionario) provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00 salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 – Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.
3. La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.
4. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.
5. In caso di mancato pagamento di tre rate:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. La rateizzazione degli atti di accertamento è disciplinata dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 20 – Accertamento con adesione

1. L'accertamento della TARI può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.

Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2022.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 11
Data 23.05.2022

OGGETTO: parere su proposta di delibera n. 436 ad oggetto:
“APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI”

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott. ssa Tiziana Baldrati, Dott. Sergio Torroni, Dott. Guido Carbonaro, riunitosi telematicamente;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Esamina la documentazione relativa alla proposta di delibera da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale n. 436/2022, sottoscritta digitalmente dal Responsabile del Settore Servizi al cittadino e dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)";

Preso atto che le modifiche si sono rese necessarie ai fini dell'adeguamento del regolamento alla Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF (ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"), in particolare per quanto riguarda l'articolo 3 della stessa, che disciplina la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

Considerato in particolare che:

- l'attuale termine per la procedura con cui dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti, al di fuori del servizio pubblico di raccolta, è fissato dall'art. 14, comma 11 del vigente regolamento comunale al 30 aprile di ogni anno;
- l'adeguamento alla summenzionata deliberazione Arera prevede la modifica di tale termine al 31 gennaio di ogni anno;

Preso atto dei pareri favorevoli rilasciati, sulla presente proposta di deliberazione, da:

1. Responsabile del Settore Servizi al cittadino, Dott. Rosario Napoleone, in ordine alla regolarità e conformità tecnica;
2. Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Alessandra Gherardi, in ordine alla regolarità contabile;

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale n. 436/2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Tiziana Baldrati

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Sergio Torroni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 11
Data 23.05.2022

OGGETTO: parere su proposta di delibera n. 436 ad oggetto:
“APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI”

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, Dott. ssa Tiziana Baldrati, Dott. Sergio Torroni, Dott. Guido Carbonaro, riunitosi telematicamente;

Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Esamina la documentazione relativa alla proposta di delibera da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale n. 436/2022, sottoscritta digitalmente dal Responsabile del Settore Servizi al cittadino e dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)";

Preso atto che le modifiche si sono rese necessarie ai fini dell'adeguamento del regolamento alla Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF (ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*"), in particolare per quanto riguarda l'articolo 3 della stessa, che disciplina la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

Considerato in particolare che:

- l'attuale termine per la procedura con cui dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti, al di fuori del servizio pubblico di raccolta, è fissato dall'art. 14, comma 11 del vigente regolamento comunale al 30 aprile di ogni anno;
- l'adeguamento alla summenzionata deliberazione Arera prevede la modifica di tale termine al 31 gennaio di ogni anno;

Preso atto dei pareri favorevoli rilasciati, sulla presente proposta di deliberazione, da:

1. Responsabile del Settore Servizi al cittadino, Dott. Rosario Napoleone, in ordine alla regolarità e conformità tecnica;
2. Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Alessandra Gherardi, in ordine alla regolarità contabile;

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale n. 436/2022
avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Tiziana Baldrati

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)*

Dott. Sergio Torroni

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)*

Dott. Guido Carbonaro

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI CASALGRANDE

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)***

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21.07.2014;
modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 28.07.2015,
n. 16 del 30.03.2017,
n. 4 del 13.02.2018,
n. 55 del 30.07.2020,
n. 47 del 30.06.2021,
n. __ del 31.05.2022.

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 2 bis – Definizione di rifiuto	3
Art. 3 – Soggetto attivo	3
Art. 4 – Soggetti passivi.....	3
Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo.....	4
Art. 6 – Esclusioni dal tributo	6
Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali	7
Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	8
Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni.....	8
Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il	11
conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta	11
Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari	13
Art. 9 – Agevolazioni	14
Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	15
Art. 11 – Categorie di utenza.....	15
Art. 12 – Tariffe del tributo	17
Art. 13 – Riscossione	17
Art. 14 – Dichiarazioni	18
Art. 14 bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	20
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	22
Art. 16 – Rimborsi e compensazione.....	23
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni.....	23
Art. 18 – Dilazione del pagamento	24
Art. 19 – Riscossione coattiva	25
Art. 20 – Accertamento con adesione	25
Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento	25

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Casalgrande è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione, l'occupazione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 2 bis – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni ¹.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

¹ DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio."

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, aree esterne utilizzate come magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari nonché i mercati diversi da quelli ordinari;
 - f) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

- g) le superfici destinate ad attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., che sono comunque produttive di rifiuti urbani (ad esempio, la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari);
- h) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa.

2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 70% della superficie totale.
6. Per i locali destinati esclusivamente alla stagionatura dei formaggi in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato l'80% della superficie totale.
7. Nell'ambito delle utenze non domestiche, le superfici degli esercizi commerciali che vendono prodotti sfusi (es. riso, pasta, detersivi, etc.) trasferiti direttamente nei contenitori dell'acquirente, nella determinazione della superficie assoggettabile viene dedotto l'80% della superficie esattamente dedicata alla vendita di questi prodotti individuata sulla base di apposita planimetria allegata alla dichiarazione (è esclusa da questa previsione la vendita sfusa di prodotti ortofrutticoli).

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali inutilizzati privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici;
- superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a 1,5 metri;
- locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- locali destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;

- i balconi a sbalzo.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale.
2. Qualora, invece, la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;

- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
 4. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta delle frazioni "secco" ed "organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del **25%** della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.

In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, eventualmente risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, a seguito della comunicazione delle giornate programmate di utilizzo. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dovrà essere presentata la dichiarazione da parte del contribuente delle giornate di effettivo utilizzo.

5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La richiesta per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto all'art. 14.

- 5 bis. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che non vengono occupati e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 60% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La riduzione è concessa con richiesta annuale dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il termine previsto all'art. 14.

6. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spesa del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg recuperati} * \text{Vms} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

Dove:

Kg recuperati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
Vms	Valore percentuale massimo sconto previsto a regolamento

7. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
 - agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”;
 - agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi senza ristorante”;
 - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”.

8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

10. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di nuclei familiari che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- composti da una o due persone ambedue di età non inferiore ad anni 65 al 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione,
- con un valore ISEE pari o inferiore a 24.000,00 euro,
- con una superficie imponibile dichiarata superiore a 100 mq per una persona o superiore a 130 mq per due persone.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14 comma 9 del presente Regolamento.

11. Per le aree scoperte operative su area privata adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta

1. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i CDR (Centri Di Raccolta) dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula dello sconto, disciplinato come segue:

- il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
- I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della "premierità", il punteggio attribuito ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di sconto erogati alle utenze sono i seguenti:

TABELLA PUNTI CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA					
Tipologia materiali	unità di misura	descrizione	stima peso Kg	N° punti totale	Valore in € (1 punto =

					0,0030 €)
RAEE 1 linea freddo	num	congelatore/frigorifero piccolo	20	1200	3,60
	num	congelatore/frigorifero grande	40	2400	7,20
RAEE 2 grandi bianchi	num	lavatrice	65	3900	11,70
	num	microonde	10	600	1,80
	num	lavastoviglie	35	2100	6,30
RAEE 3 Tv, monitor	num	monitor pc	7	350	1,05
	num	televisore tubo catodico	20	1000	3,00
	num	televisore schermo piatto	12	600	1,80
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	num	cellulare, caricabatterie, calcolatrice tascabile, spazzolino da denti	0,3	24	0,072
	num	taglia capelli, rasoi, sveglie, apparecchi radio portatili, phon, frullatori, macina caffè	2	160	0,48
	num	personal computer (no schermo), stampante, videocamera, fax domestico	7	560	1,68
RAEE 5 fonti luminose	num	lampadine	0,1	50	0,15
	num	neon corto	0,3	150	0,45
	num	neon lungo	0,5	250	0,75
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36
Accumulatori	num	batterie auto	10	300	0,90
	num	batterie motociclo	5	150	0,45
Ingombranti	num	ingombrante piccolo (5 Kg)	5	150	0,45
	num	ingombrante medio (40 Kg)	40	1200	3,60
	num	ingombrante grande (80 Kg)	80	2400	7,20

- Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
- La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.
- Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta dell'anno successivo.

Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La cessione deve avvenire, a favore di enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b. ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c. rimanenze di attività promozionali;
 - d. prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e. rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f. invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g. invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - h. non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica alla sola quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 10% della parte variabile della tariffa.
5. La determinazione della riduzione nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
6. Il riconoscimento della riduzione di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune (o al soggetto gestore in caso di affidamento in concessione del servizio), a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle Associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dalle Associazioni e/o enti

donatori. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore.

Art. 9 – Agevolazioni

1. È facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

2. Sono esenti dal tributo:

a) locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

b) locali ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie, che abbiano realizzato nel corso dell'anno progetti di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

La presente esenzione verrà concessa a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Scuole della realizzazione dei progetti sulla base di apposita relazione che deve essere presentata, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, da parte delle istituzioni scolastiche stesse entro il 31 marzo (30 giugno per il 2020) dell'anno successivo.

Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, e che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa del tributo per l'anno stesso.

Tale agevolazione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione all'Ufficio competente del Comune di Casalgrande corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

4. La medesima agevolazione, alle stesse condizioni e secondo le modalità di cui al comma precedente, si applica ai circoli regolarmente costituiti aventi le caratteristiche di cui all'art.148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, e successive modifiche, che abbiano presentato una SCIA conforme ed efficace per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli associati, ai sensi degli artt. 2 o 3 del D.P.R. 235/2001. L'agevolazione si applica alla parte di superficie adibita a tali attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Nell'ambito delle utenze non domestiche (Categorie 1 "... associazioni, ..." e 4 "...impianti sportivi"), è applicata una riduzione pari al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale-. L'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno se gli enti in parola risultano essere iscritti almeno al 31 dicembre dell'anno stesso.
6. Nell'ambito delle utenze domestiche, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa alle famiglie numerose con 6 o più componenti. L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dell'anno in cui sussiste tale requisito.
7. Qualora i dati relativi ai requisiti posti a base delle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non siano a disposizione dell'amministrazione in tempo utile per le rate di acconto e saldo, le riduzioni stesse verranno riconosciute a conguaglio con la rata in scadenza il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto e la soglia del 65% della quota variabile.
2. La riduzione del comma 11 dell'art. 8 non può essere applicato contestualmente all'applicazione del comma 4 del medesimo articolo.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;

- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a due.

Alle utenze domestiche di solo garage verrà applicata la tariffa prevista per la sola quota fissa relativa alla categoria di un componente.

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente.

Le posizioni domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art. 8 comma 5 bis sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 – Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione se non previsto diversamente dalla legge. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, sono articolate in base a categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie delle utenze non domestiche, suddivise per omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sono riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
6. In ottemperanza all'articolo 13, comma 15 ter, del DI 201/2011², la liquidazione del tributo per la corrispondente annualità è effettuata con le seguenti modalità:
 - 1° rata, contenente eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno dell'anno in corso, calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno precedente - oltre al tributo provinciale;
 - 2° rata, contenente acconto relativo al periodo luglio-dicembre dell'anno in corso calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno in corso - oltre al tributo provinciale;
 - saldo e conguaglio nella prima rata dell'anno successivo.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o la piattaforma PagoPA o l'apposito bollettino postale che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo ovvero altri strumenti messi a disposizione dal Comune in accordo col gestore.

² comma15-ter dell'art. 13 del DI 201/2011 [...] I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per le utenze non domestiche.
Per l'anno d'imposta 2021 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 30 settembre 2021 per le utenze non domestiche.
3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esclusione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo, sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti,

distinti per codice CER. Nello specifico il soggetto passivo che intende usufruire dell'esclusione di parti di superfici dovrà, a pena di decadenza:

1) presentare, in allegato alla dichiarazione originaria o di variazione, richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali;
- copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;

2) negli anni successivi, fornire annualmente entro il 30 aprile idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali, allegando formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare.

È facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto gestore del tributo, che effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, potrà richiedere ulteriore documentazione che sarà ritenuta utile ai fini della valutazione del diritto alla esclusione dalla tassazione e/o disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

6. ~~L'applicazione della riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.~~

La riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore, e per conoscenza al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 14bis comma 7 del presente regolamento

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

~~Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del riciclo dei rifiuti (dichiarazione MUD e/o formulari di identificazione, registri di carico e scarico).~~

7. L'agevolazione prevista al comma 9 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:
- a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

8. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.
9. L'applicazione della riduzione di cui al comma 10 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una richiesta redatta su apposito modello corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.
10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
11. ~~Le dichiarazioni relative alle richieste di riduzione del tributo di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 8 devono essere presentate entro il 30 aprile dell'anno successivo.~~

Art. 14 bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al Gestore del Servizio di smaltimento via Pec, utilizzando apposito modello, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022 con possibilità di provvedere entro il 30 settembre 2021 esclusivamente alle eventuali necessarie integrazioni.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo

conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello, da presentare tramite PEC al Comune e al Gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
- ~~7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, fatta salva diversa indicazione di legge, l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.~~
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - secondo il modello, predisposto dal gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con

riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

~~8. L'Ufficio Ambiente del Comune, in collaborazione con il Gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.~~

9.8 La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici

pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune (ovvero il concessionario) provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00 salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 – Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.
3. La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.
4. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.
5. In caso di mancato pagamento di tre rate:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. La rateizzazione degli atti di accertamento è disciplinata dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 20 – Accertamento con adesione

1. L'accertamento della TARI può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.

Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2024².



COMUNE DI CASALGRANDE

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI)***

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 21.07.2014;
modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 74 del 28.07.2015,
n. 16 del 30.03.2017,
n. 4 del 13.02.2018,
n. 55 del 30.07.2020,
n. 47 del 30.06.2021,
n. __ del 31.05.2022.

Sommario

Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo	3
Art. 2 bis – Definizione di rifiuto	3
Art. 3 – Soggetto attivo	3
Art. 4 – Soggetti passivi.....	3
Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo.....	4
Art. 6 – Esclusioni dal tributo	6
Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali	7
Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	8
Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni.....	8
Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il	11
conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta	11
Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari	13
Art. 9 – Agevolazioni	14
Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	15
Art. 11 – Categorie di utenza.....	15
Art. 12 – Tariffe del tributo	17
Art. 13 – Riscossione	17
Art. 14 – Dichiarazioni	18
Art. 14 bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	20
Art. 15 – Tributo giornaliero.....	22
Art. 16 – Rimborsi e compensazione.....	22
Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni.....	23
Art. 18 – Dilazione del pagamento	24
Art. 19 – Riscossione coattiva	25
Art. 20 – Accertamento con adesione	25
Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento	25

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Casalgrande è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.

Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione, l'occupazione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 2 bis – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni ¹.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 – Soggetti passivi

¹ DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116: "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio."

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;
 - c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, aree esterne utilizzate come magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;
 - e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali fiere, mostre ed attività similari nonché i mercati diversi da quelli ordinari;
 - f) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

- g) le superfici destinate ad attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c., che sono comunque produttive di rifiuti urbani (ad esempio, la parte abitativa della casa colonica, le aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d'esempio, gli uffici, le aree di vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli agriturismi, bed & breakfast e attività similari);
- h) le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all'art.185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell'attività stessa.

2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per le aree di cui alla lettera c) del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 70% della superficie totale.
6. Per i locali destinati esclusivamente alla stagionatura dei formaggi in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato l'80% della superficie totale.
7. Nell'ambito delle utenze non domestiche, le superfici degli esercizi commerciali che vendono prodotti sfusi (es. riso, pasta, detersivi, etc.) trasferiti direttamente nei contenitori dell'acquirente, nella determinazione della superficie assoggettabile viene dedotto l'80% della superficie esattamente dedicata alla vendita di questi prodotti individuata sulla base di apposita planimetria allegata alla dichiarazione (è esclusa da questa previsione la vendita sfusa di prodotti ortofrutticoli).

Art. 6 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

Locali:

- Locali inutilizzati privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette di cessazione ovvero, in caso di motivata impossibilità a produrle, da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso di utenza comune a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabile, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici;
- superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a 1,5 metri;
- locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- fabbricati danneggiati non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- locali destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;
- balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5;
- locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili.

Aree:

- impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- zone di transito e di manovra;
- zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;

- i balconi a sbalzo.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq 20 per ogni colonnina di erogazione.

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali - Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale.
2. Qualora, invece, la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;

- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
 4. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta delle frazioni "secco" ed "organico" superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del **25%** della quota variabile della tariffa. Per le utenze che avviano o interrompono la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la pratica di compostaggio è stata avviata. Le utenze che beneficiano della presente agevolazione sono sottoposte ad attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale di utenze agevolate.

In qualunque momento, incaricati del Comune possono richiedere l'accesso presso l'utenza, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. In caso di rifiuto da parte dell'utente all'accesso degli incaricati della verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse.

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, eventualmente risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 15, a seguito della comunicazione delle giornate programmate di utilizzo. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dovrà essere presentata la dichiarazione da parte del contribuente delle giornate di effettivo utilizzo.

5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La richiesta per fruire della riduzione deve essere presentata entro il termine previsto all'art. 14.

- 5 bis. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che non vengono occupati e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 60% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due. La riduzione è concessa con richiesta annuale dietro dimostrazione delle condizioni sopra descritte entro il termine previsto all'art. 14.

6. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo.

La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria.

La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spesa del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg recuperati} * \text{Vms} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

Dove:

Kg recuperati	Kg di rifiuti avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)
Vms	Valore percentuale massimo sconto previsto a regolamento

7. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:
 - agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi con ristorante”;
 - agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% categoria “Alberghi senza ristorante”;
 - agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% categoria “Ristoranti”.

8. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

9. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

 - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

10. A favore delle utenze domestiche è concessa una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa in caso di nuclei familiari che soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:

- composti da una o due persone ambedue di età non inferiore ad anni 65 al 1° gennaio dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione,
- con un valore ISEE pari o inferiore a 24.000,00 euro,
- con una superficie imponibile dichiarata superiore a 100 mq per una persona o superiore a 130 mq per due persone.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14 comma 9 del presente Regolamento.

11. Per le aree scoperte operative su area privata adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta, a pena di decadenza, a seguito di presentazione di apposita richiesta a norma dell'art. 14 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 8 bis – Riduzioni Tariffarie a favore delle Utenze Domestiche per il conferimento differenziato presso i Centri di Raccolta

1. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i CDR (Centri Di Raccolta) dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono previsti incentivi con la formula dello sconto, disciplinato come segue:

- il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell'intestatario della TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti.
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto sulla bolletta TARI dell'anno successivo all'anno di conferimento.
- I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della "premierità", il punteggio attribuito ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di sconto erogati alle utenze sono i seguenti:

TABELLA PUNTI CONFERIMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI PRESSO CENTRO DI RACCOLTA					
Tipologia materiali	unità di misura	descrizione	stima peso Kg	N° punti totale	Valore in € (1 punto =

					0,0030 €)
RAEE 1 linea freddo	num	congelatore/frigorifero piccolo	20	1200	3,60
	num	congelatore/frigorifero grande	40	2400	7,20
RAEE 2 grandi bianchi	num	lavatrice	65	3900	11,70
	num	microonde	10	600	1,80
	num	lavastoviglie	35	2100	6,30
RAEE 3 Tv, monitor	num	monitor pc	7	350	1,05
	num	televisore tubo catodico	20	1000	3,00
	num	televisore schermo piatto	12	600	1,80
RAEE 4 Piccoli elettrodomestici	num	cellulare, caricabatterie, calcolatrice tascabile, spazzolino da denti	0,3	24	0,072
	num	taglia capelli, rasoi, sveglie, apparecchi radio portatili, phon, frullatori, macina caffè	2	160	0,48
	num	personal computer (no schermo), stampante, videocamera, fax domestico	7	560	1,68
RAEE 5 fonti luminose	num	lampadine	0,1	50	0,15
	num	neon corto	0,3	150	0,45
	num	neon lungo	0,5	250	0,75
Olio vegetale (oli di frittura)	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36
Olio minerale (olio motore autoveicoli)	litri	bottiglie, tanichette, taniche	1,2	120	0,36
Accumulatori	num	batterie auto	10	300	0,90
	num	batterie motociclo	5	150	0,45
Ingombranti	num	ingombrante piccolo (5 Kg)	5	150	0,45
	num	ingombrante medio (40 Kg)	40	1200	3,60
	num	ingombrante grande (80 Kg)	80	2400	7,20

- Il punteggio ottenuto può dare origine a sconti sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
- La scontistica viene accumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più esercizi.
- Lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta dell'anno successivo.

Art. 8 ter – Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione della Tassa rifiuti come prevista nei commi successivi.
2. La cessione deve avvenire, a favore di enti pubblici nonché enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che destinano, necessariamente in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno.
3. Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della L. 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b. ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c. rimanenze di attività promozionali;
 - d. prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
 - e. rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
 - f. invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
 - g. invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
 - h. non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.
4. La riduzione di cui al comma 1 si applica alla sola quota variabile della tariffa ed è calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd medesimo. Tale riduzione non può comunque superare il 10% della parte variabile della tariffa.
5. La determinazione della riduzione nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo è effettuata a consuntivo e viene applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
6. Il riconoscimento della riduzione di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune (o al soggetto gestore in caso di affidamento in concessione del servizio), a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle Associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente e dei soggetti ai quali sono stati conferiti, allegando copia di apposita documentazione sottoscritta dalle Associazioni e/o enti

donatori. In alternativa, nei medesimi termini decadenziali, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore.

Art. 9 – Agevolazioni

1. È facoltà del Comune istituire un fondo sociale, destinato al sostegno delle situazioni accertate di incapacità o scarsa capacità degli utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo.

2. Sono esenti dal tributo:

a) locali ed aree per i quali il soggetto passivo del tributo è il Comune;

b) locali ed aree delle istituzioni scolastiche non statali purché riconosciute e vigilate dallo stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale o paritarie, che abbiano realizzato nel corso dell'anno progetti di educazione ambientale, con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti.

La presente esenzione verrà concessa a seguito di verifica da parte dell'Ufficio Scuole della realizzazione dei progetti sulla base di apposita relazione che deve essere presentata, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, da parte delle istituzioni scolastiche stesse entro il 31 marzo (30 giugno per il 2020) dell'anno successivo.

Tali esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, e che non abbiano installato o che dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa del tributo per l'anno stesso.

Tale agevolazione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione all'Ufficio competente del Comune di Casalgrande corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

4. La medesima agevolazione, alle stesse condizioni e secondo le modalità di cui al comma precedente, si applica ai circoli regolarmente costituiti aventi le caratteristiche di cui all'art.148, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, e successive modifiche, che abbiano presentato una SCIA conforme ed efficace per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli associati, ai sensi degli artt. 2 o 3 del D.P.R. 235/2001. L'agevolazione si applica alla parte di superficie adibita a tali attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Nell'ambito delle utenze non domestiche (Categorie 1 "... associazioni, ..." e 4 "...impianti sportivi"), è applicata una riduzione pari al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 -che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale-. L'agevolazione è riconosciuta per l'intero anno se gli enti in parola risultano essere iscritti almeno al 31 dicembre dell'anno stesso.
6. Nell'ambito delle utenze domestiche, è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa alle famiglie numerose con 6 o più componenti. L'agevolazione è riconosciuta per il periodo dell'anno in cui sussiste tale requisito.
7. Qualora i dati relativi ai requisiti posti a base delle riduzioni di cui ai commi 5 e 6 non siano a disposizione dell'amministrazione in tempo utile per le rate di acconto e saldo, le riduzioni stesse verranno riconosciute a conguaglio con la rata in scadenza il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto e la soglia del 65% della quota variabile.
2. La riduzione del comma 11 dell'art. 8 non può essere applicato contestualmente all'applicazione del comma 4 del medesimo articolo.

Art. 11 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono quelle relative a nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza sul territorio comunale come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:
 - documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;

- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a due.

Alle utenze domestiche di solo garage verrà applicata la tariffa prevista per la sola quota fissa relativa alla categoria di un componente.

b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono quelle relative a persone che hanno stabilito la residenza in altre unità immobiliari o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente.

Le posizioni domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art. 8 comma 5 bis sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 12 – Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione se non previsto diversamente dalla legge. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe, per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, sono articolate in base a categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie delle utenze non domestiche, suddivise per omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sono riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 3, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
6. In ottemperanza all'articolo 13, comma 15 ter, del DI 201/2011², la liquidazione del tributo per la corrispondente annualità è effettuata con le seguenti modalità:
 - 1° rata, contenente eventuale saldo positivo o negativo dell'anno precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno dell'anno in corso, calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno precedente - oltre al tributo provinciale;
 - 2° rata, contenente acconto relativo al periodo luglio-dicembre dell'anno in corso calcolato applicando criteri e tariffe dell'anno in corso - oltre al tributo provinciale;
 - saldo e conguaglio nella prima rata dell'anno successivo.

Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o la piattaforma PagoPA o l'apposito bollettino postale che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo ovvero altri strumenti messi a disposizione dal Comune in accordo col gestore.

² comma15-ter dell'art. 13 del DI 201/2011 [...] I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.Per l'anno d'imposta 2020 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020 per le utenze domestiche e dal 30 giugno al 30 settembre 2020 per le utenze non domestiche.
Per l'anno d'imposta 2021 in considerazione della situazione economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scadenza della prima rata è differita dal 30 giugno al 30 settembre 2021 per le utenze non domestiche.
3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.
Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esclusione di superfici determinate ai sensi del medesimo articolo, sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti,

distinti per codice CER. Nello specifico il soggetto passivo che intende usufruire dell'esclusione di parti di superfici dovrà, a pena di decadenza:

1) presentare, in allegato alla dichiarazione originaria o di variazione, richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:

- planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali;

- copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;

2) negli anni successivi, fornire annualmente entro il 30 aprile idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali, allegando formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare.

È facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.

Il soggetto gestore del tributo, che effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, potrà richiedere ulteriore documentazione che sarà ritenuta utile ai fini della valutazione del diritto alla esclusione dalla tassazione e/o disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.

6. La riduzione di cui al comma 6 dell'art. 8 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore, e per conoscenza al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei contenuti minimi di cui all'art. 14bis comma 7 del presente regolamento

La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

7. L'agevolazione prevista al comma 9 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;

b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;

c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie.

Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

8. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.

9. L'applicazione della riduzione di cui al comma 10 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino al Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una

richiesta redatta su apposito modello corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa.

10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 14 bis – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al Gestore del Servizio di smaltimento via Pec, utilizzando apposito modello, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022 con possibilità di provvedere entro il 30 settembre 2021 esclusivamente alle eventuali necessarie integrazioni.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo apposito modello sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune e al Gestore, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su apposito modello, da presentare tramite PEC al Comune e al Gestore, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Gestore - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - secondo il modello, predisposto dal gestore almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore

provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50.

Art. 16 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.
6. Non si rimborsano le somme inferiori ad € 12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune (ovvero il concessionario) provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 12,00 salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 18 – Dilazione del pagamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.
3. La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.
4. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.
5. In caso di mancato pagamento di tre rate:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato.
6. La rateizzazione degli atti di accertamento è disciplinata dal Regolamento generale delle entrate tributarie.

Art. 19 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 20 – Accertamento con adesione

1. L'accertamento della TARI può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione.

Art. 21 – Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2022.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 436/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 23/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 43 del 31/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2022, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 18/06/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 31/05/2022

**Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 06/06/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 22/06/2022	L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE IBATICI TERESINA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
----------------	--